

114/21 “Deficiente” ad un alunno: per il docente scatta il reato di “maltrattamenti”

di *Laura Biarella*

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 3459 del 27 gennaio 2021) ha rigettato il ricorso di un insegnante di una scuola media contro la sentenza d’appello che lo aveva condannato per il reato di “maltrattamenti” (e non per quello più lieve di “abuso di mezzi di correzione”) poiché, davanti a tutta la classe, apostrofava sistematicamente un proprio alunno con parole offensive ed umilianti. Convalidato anche il risarcimento del danno per i genitori costituitisi parti civili. L’insegnante, nel ricorso, aveva tentato di fornire una differente ricostruzione dei fatti, asserendo che il ragazzo, appena dodicenne, aveva dei problemi psicologici che avevano scatenato una “situazione conflittuale con l’insegnante”.

Perché i maltrattamenti e non l’abuso dei mezzi di correzione?

Scatta il delitto di maltrattamenti in danno del proprio alunno, e non quello di abuso dei mezzi di correzione, con le conseguenti statuizioni civili in favore dei genitori di quest’ultimo, costituitisi nel processo quali parti civili, per il professore che ha umiliato ed offeso un proprio alunno minore di età, all’epoca dei fatti appena dodicenne, abitualmente apostrofandolo con epiteti e frasi oggettivamente scurrili in presenza di tutta la classe. Nello specifico, è risultato accertato che l’insegnante apostrofasse sistematicamente la vittima, appena dodicenne, durante le lezioni e comunque dinanzi ai compagni di classe, con epiteti dall’indiscutibile valenza ingiuriosa (“fetente”, “deficiente”, “coglione”, “fituso”, che sta per sporco, e “vucca aperta”, nel senso di stolto), ma anche umiliante, considerando la differenza di ruolo, oltre che di età, tra costoro. I giudici hanno quindi ritenuto corretta la qualificazione del fatto come delitto di “maltrattamenti”, ai sensi dell’articolo 572 c.p.

La differenza tra “maltrattamenti” e “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”

La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra le due ipotesi di reato:

1. L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall’articolo 571 c.p., consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.
2. L’uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti: a) la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; b) la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.
3. Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell’articolo 572, c.p.

La comunicazione del dispositivo della sentenza

Trattandosi di imputato lavoratore dipendente di un istituto d'istruzione pubblico, il dispositivo della sentenza è stato comunicato all'amministrazione competente, a norma dell'articolo 154-ter disp. att. c.p.p.

["Deficiente" ad un alunno: per il docente scatta il reato di "maltrattamenti" - Orizzonte Scuola Notizie](#)